

CRITERI DI VALUTAZIONE

Nella valutazione dei titoli di carriera saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 24, 25 e 26 del D.P.R. 761/ 1979 e agli artt. 20, 21, 22, 23, 56 e 74 del D.P.R. 483/1997, in merito alla valutabilità ed equiparazione dei servizi ivi previsti ovvero di altri titoli posseduti.

La commissione determina, altresì, i seguenti criteri generali per la valutazione dei titoli in aggiunta a quanto stabilito dall'art. 11 del D.P.R. 483/1997 :

1. i servizi saranno valutati fino alla data del rilascio del relativo certificato;
2. i certificati, per essere oggetto di valutazione, debbono essere rilasciati dal legale rappresentante dell'Ente, ovvero, se autocertificati, devono contenere tutti gli elementi utili ed univoci che ne consentano la valutazione;
3. per i periodi di servizio non specificatamente determinati, le annate saranno calcolate dal 31 dicembre del primo anno al 1° gennaio dell'ultimo anno, mentre le mensilità saranno calcolate dall'ultimo giorno del 1° mese al primo giorno dell'ultimo mese;
4. non saranno valutati i servizi prestati anteriormente al conseguimento dell'abilitazione professionale, nonché del conseguimento della specializzazione in pediatria;
5. i servizi prestati presso Cliniche o Istituti Universitari e riferiti ad anni accademici saranno valutati come prestati dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo, salvo diverse indicazioni;
6. qualora nei certificati di servizio non sia specificata, né risulti indirettamente dalla documentazione prodotta, la posizione funzionale, la qualifica, la disciplina o l'area funzionale nella quale il servizio è stato prestato, o se il servizio è stato prestato nella posizione di ruolo di incaricato o in base a rapporto convenzionale, ovvero se il servizio è stato prestato con rapporto di lavoro a tempo definito o con rapporto di lavoro a tempo pieno, il servizio stesso sarà valutato con il minor punteggio attribuibile;
7. non saranno valutati attestati laudativi;
8. non saranno valutati gli incarichi svolti dai concorrenti in dipendenza del servizio espletato quale compito di istituto, né periodi di stage e tutoraggio;
9. non saranno valutati titoli presentati successivamente al termine utile per la presentazione delle domande;
10. gli arrotondamenti di punteggio al millesimo saranno effettuati per eccesso se le cifre decimali successive alla terza sono superiori al 500 e per difetto se tali cifre sono pari o inferiori a 500;
11. le pubblicazioni per essere oggetto di valutazione debbono essere edite a stampa e saranno valutate solo quelle post laurea, tenendo conto dei criteri previsti dall'art. 11 del DPR 483/1997 e di alcuni criteri stabiliti dalla commissione (lavori pubblicati su riviste internazionali con impact factor attinenti la disciplina come primo autore pt. 0,500, mentre quelli come coautore pt. 0,400; lavori pubblicati su riviste nazionali con impact factor attinenti la disciplina come primo autore pt. 0,250 mentre se coautore pt. 0,150; gli abstracts/poster non saranno valutati; i capitoli di libri pt. 0,500).
12. i master universitari vengono valutati, solo se attinenti con profilo a concorso, pt. 0.300;
13. i dottorati di ricerca, se attinenti, vengono valutati pt. 1.




La specializzazione, così come previsto dal bando di concorso, conseguita ai sensi del D. Lgs. 257/1991 o del D. Lgs. 368/1999, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata tra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi, così come chiarito in merito dal Ministero della Salute e delle Politiche Sociali con nota 0017806 -P dell'11/3/2009 DGRUPS.

Considerato che il bando del pubblico concorso in questione prevede che, ai sensi dell'art. 1 comma 547 della Legge 145 del 30/12/2018 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 - 2021" modificato dal Decreto Legge n. 35 del 30/4/2019 convertito in Legge 60 del 25/6/2019 i medici in formazione specialistica iscritti all'ultimo anno del relativo corso nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno di corso sono ammessi alla procedura concorsuale e collocati, all'esito positivo della procedura medesima in graduatoria separata, si decide quanto segue:

- per i medici in formazione specialistica, vengono valutati gli anni di specializzazione (ad esclusione dell'ultimo) con lo stesso punteggio previsto per i medici specializzati (pt. 1,2/a), ma il punteggio viene inserito nel curriculum formativo e professionale anziché nei titoli di carriera come per gli specializzati (in quanto titolo non ancora conseguito).

Relativamente alla valutazione del curriculum formativo e professionale la commissione concorda che in tale categoria verranno particolarmente considerati, oltre a quanto stabilito dall'art.11 del D.P.R. 483/1997 e tenuto conto che l'arco dell'intera carriera va inteso non con riferimento al periodo di esistenza di rapporto di pubblico impiego ma con riferimento al periodo in cui la professionalità del singolo istante ha avuto comunque modo di svilupparsi; in particolare decide di:

- l'attività libero professionale viene valutata solo se resa nella specialità a concorso con un punteggio annuo di pt. 1,200 se svolta presso Aziende Ospedaliere e/o ASL quelle svolte c/o una Pubblica Amministrazione;
- non viene valutata l'attività svolta presso privati;
- l'attività di borsa di studio viene valutata solo se svolta presso una Pubblica Amministrazione e se resa nella disciplina messa a concorso e con pt. 1,2/anno;
- non viene valutato il servizio reso come guardia medica e di sostituzione dei medici di medicina generale
- per quanto riguarda la partecipazione a corsi convegni e congressi viene valutata solo quella che ha dato crediti ECM e la cui partecipazione sia avvenuta dopo il conseguimento della specializzazione per i medici già specializzati; si attribuisce pt. 0,020/corso se in qualità di relatore e pt. 0,010/corso se in qualità di uditore; per i medici in formazione specialistica non si valuta la partecipazione ai corsi in quanto non produttivi di crediti ECM;
- non vengono valutati i corsi di lingua / informatica
- gli incarichi di insegnamento nella disciplina verranno valutati tenendo conto dell'attinenza e del numero di ore svolte (fino a 30 ore pt. 0,100; fino a 60 ore pt. 0,250; fino a 100 ore pt. 0,500; oltre 100 ore pt. 0,800);



Per i medici in formazione specialistica iscritti all'ultimo anno di corso o al penultimo anno se il corso ha durata quinquennale e ammessi alla procedura concorsuale, non si valuta alcuna attività lavorativa, ma solamente le pubblicazioni prodotte dopo il conseguimento della laurea alle condizioni sopra previste e con i punteggi sopraddetti.

